

Quesito 239 (inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

In riferimento all'Avviso pubblico prot. n. 182458 del 22 aprile 2022 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 0673777 del 22 dicembre 2021, si richiede il seguente chiarimento: Si prospetta il caso in cui una società commerciale (avente il 51% del capitale sociale posseduto da imprenditori agricoli, operante nel settore della distribuzione e commercializzazione di latte), nell'ambito di un Programma di Filiera multiregionale riguardante interventi sia nella fase agricola (realizzazione nuove stalle, ammodernamento stalle esistenti), sia nella fase di trasformazione (realizzazione di un capannone per la produzione di prodotti lattiero caseari), intende proporre interventi connessi al ciclo produttivo aziendale nonché relativi all'acquisto di mezzi da impiegare sia per il trasporto del latte dalla stalla ai centri di lavorazione e trasformazione, sia nell'ultimo segmento della filiera produttiva cioè nella fase di distribuzione e commercializzazione del latte confezionato e/o dei prodotti lattiero caseari (realizzati sempre nell'ambito della filiera). A tal proposito, nel dettaglio, si richiede se:

- È ammissibile l'acquisto di automezzi (motrici e cisterne/cassoni) alimentati a metano/biometano da impiegare per il trasporto e la distribuzione del latte prodotto nell'ambito della filiera;*
- È ammissibile l'intervento limitatamente all'acquisto delle sole cisterne refrigerate e/o cassoni refrigerati da installare sulle motrici già di proprietà dell'azienda.*

Si richiede inoltre se, in considerazione dell'alimentazione a metano/biometano degli automezzi che la società intende acquistare, si può ritenere che tale intervento possa contribuire alla riduzione delle emissioni nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici (art. 10 Reg (UE) 2020/852) e alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento (art. 14 Reg (UE) 2020/852).

R: Ai sensi del punto 2.4 lett. c) dell'allegato 6 - Spese ammissibili, non sono ammesse le spese, tra le altre, relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto con esclusione dei mezzi interni al ciclo produttivo e connessi allo stesso. Conseguentemente laddove l'azienda svolga l'intero ciclo produttivo dalla mungitura al centro di lavorazione per la trasformazione al suo interno, i costi per i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati ammissibili. Laddove il centro di lavorazione non sia interno all'azienda, predetti costi non possono essere considerati ammissibili quali costi connessi al ciclo produttivo, al pari dei costi per mezzi e attrezzature di trasporto per la distribuzione.

Si ricorda che per il computo delle “risorse per la realizzazione degli interventi di cui agli artt.10-15 del Reg. (UE) 2020/852” sono presi in considerazione esclusivamente gli importi direttamente connessi al perseguimento dell'obiettivo ambientale. In ogni caso, si rappresenta che ogni valutazione è demandata, ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso, ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale.

Quesito 240 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Con la presente chiedo, in riferimento all'agevolazione per i giovani agricoltori che possono usufruire del 10% in più, volevo sapere se anche per le società semplici o srl è possibile avere l'agevolazione del 10 % in più , per le ditte individuali è chiaro il giovane non deve essere insediato

da meno di 5 anni, nel caso di Società semplici o srl, è sufficiente che nel consiglio d'amministrazione ci sia un giovane insediato da meno di 5 anni, oppure ci sono altri parametri da rispettare.

R: Ai sensi del Regime SA 42821 e degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, la maggiorazione del 20% è concessa secondo i seguenti parametri.

Nel caso di una persona fisica, il “giovane agricoltore” deve avere meno di 40 anni all’atto della presentazione della domanda e deve essersi insediato nei cinque anni antecedenti alla presentazione della stessa. La verifica della data di insediamento viene effettuata dalla data di apertura della partita Iva o, nel caso di partita Iva già presente ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, dalla data di estensione dell’attività al regime agricolo.

Nel caso di società di persone o di capitali la verifica dell’insediamento del giovane agricoltore viene effettuata dalla data dell’atto pubblico con il quale il soggetto “giovane” è entrato nella società con potere di rappresentanza ordinaria e straordinaria, dimostrando il controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica.

Quesito 241 (inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Con riferimento alla risposta al Quesito 13 contenuto nelle FAQ pubblicate il 20/05/2022, per la determinazione del fabbisogno energetico del soggetto beneficiario si ritiene corretto far riferimento al fabbisogno energetico stimato dell’azienda a seguito della realizzazione del Progetto. Si propone pertanto di stimare tale fabbisogno futuro partendo dai consumi medi del triennio del beneficiario, incrementati di una quota coerente con le prospettive di sviluppo dell’azienda che verrà adeguatamente motivata nell’allegato 3.

R: Nel confermare la FAQ n. 13, il consumo medio annuo può essere determinato sulla base del consumo medio annuo delle annualità antecedenti alla presentazione della domanda, sino ad un massimo di cinque. Incrementi di carattere prospettico non saranno ammessi.

Quesito 242 (Inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Con riferimento all'eventuale realizzazione ex-novo di una cantina, considerato che ad oggi mi sembra che l'unica fonte di finanziamento per le cantine debba fare riferimento all'OCM INVESTIMENTI o PSN REGIONALI..., se si in che modo si possono inserire anche gli investimenti nel settore della produzione primaria, considerato che anche questi fanno riferimenti a norme specifiche sui reimpianti dettati dall'OCM?

R: Si rimanda alla FAQ n. 184.

Quesito 243 (inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

In tabella 1A, per quanto attiene l'acquisto di terreno agricolo attualmente coltivato a seminativo e/o a prato, terreno che verrà completamente vitato grazie alle agevolazioni previste dal contratto di filiera V bando, è corretto il seguente conteggio? Ipotizzando di piantumare 30ha vitati sul

terreno in acquisto con un costo presunto di 900.000,00 €, può essere chiesto il contributo del 40% per l'acquisto dello stesso terreno a seminativo e/o a prato quantificando il costo nella misura del 10% dei 900.000,00 € e quindi su un importo di 90.000,00 € (fatta salva comunque la perizia che attesti il prezzo relativo di mercato)?

R: Si rimanda alla FAQ n. 130.

Quesito 244 (Inserito in sezione 1 “Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari”)

Possono essere soggetti beneficiari PMI commerciali che hanno i requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, punto a) dell'avviso n. 182458 del 22 aprile 2022 che operano nel settore agricolo e agroalimentare in quanto eseguono attività di consulenza, progettazione, costruzione di tecnologie finalizzate all'innovazione nel campo dell'agricoltura, codice ATECO 74.90.93, e che sono soci di un Consorzio, cioè di una società agricola a responsabilità limitata? Eventualmente sarebbe sufficiente essere soci di un Consorzio Agricolo per poter essere qualificati come soggetto beneficiario?

R: Si rimanda alla FAQ n. 192.

Quesito 245 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

La tabella 5A in corrispondenza dell'art. 41 alle lettere “A” e “B” statuisce al 45% l'intensità massima (ESL) del contributo pubblico per questa tipologia di investimenti. La nota relativa prevede incrementi percentuali dell'intensità massima nei seguenti casi : “L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato”. Ciò implica che una PMI può richiedere un contributo in c/capitale fino al 65% del costo di investimento e una media impresa fino al 55%. Per le regioni quali Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia l'aliquota massima del contributo in c/capitale per una PMI è del 80% (15 punti percentuali ex art. 107 del trattato, paragrafo 3, lettera a) che si sommano al premio dimensionale), mentre per una media impresa è del 70%. Si chiede se l'interpretazione è corretta.

R: La maggiorazione, qualora applicabile, non incide sulla percentuale di contributo in conto capitale ma esclusivamente sull'intensità massima dell'agevolazione, a sua volta distinta dall'ESL - Equivalente Sovvenzione Lordo, riferito al solo finanziamento agevolato.

Quesito 246 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

È possibile traslare l'impegno sul bene analogo in sostituzione di dotazioni diventate obsolete?

R: Il quesito posto non permette di fornire una risposta circostanziata. Nel precisare che la tabella 1A e 2A consentono l'acquisto di macchinari e attrezzature “nuovi di fabbrica”, si rimanda all'Allegato 6 “Spese ammissibili”.

Quesito 247 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Una cooperativa agricola con soci di aziende di produzione primaria può investire in attrezzature volte alla produzione primaria da mettere a disposizione dei soci?

R: L’agevolazione è concessa all’investimento di ciascun soggetto beneficiario ed è legata all’unità produttiva oggetto di aiuto. Si ricorda, tuttavia, che i beni agevolati non possono essere distolti dall’uso previsto e/o dislocati altrove, nei cinque anni successivi all’ultimazione degli interventi, pena la revoca parziale o totale delle agevolazioni.

Quesito 248 (Inserito in sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

A e B sono aziende facenti parte del medesimo gruppo, in cui A è la capogruppo e controlla B al 100%. B detiene la proprietà di un terreno in regione Veneto su cui insiste un sito produttivo la cui attività è diversa da quella della capogruppo A. L’azienda B intende trasferire il sito produttivo veneto nella regione Emilia-Romagna e il sito produttivo in Veneto sarà oggetto di una riconversione produttiva ad opera dell’azienda A e, a seguito dell’intervento, svolgerà la medesima attività produttiva di A. Il terreno su cui insiste il sito produttivo in Veneto rimarrà di proprietà dell’azienda B che lo concede in utilizzo all’azienda A tramite un contratto di locazione decennale. Per l’intervento di riqualificazione del sito produttivo veneto, l’azienda A intende candidare il progetto nel V bando dei Contratti di Filiera. Considerato che il contratto di locazione avrà decorrenza da settembre/ottobre 2023 e che fino ad allora il sito produttivo svolgerà l’attività produttiva dell’azienda B, ai fini della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni del V bando del contratto di filiera:

A) Come titolo di disponibilità degli immobili l’azienda A, visto che è consentita quale titolo di disponibilità nell’Allegato 4 anche un’opzione di acquisto, può presentare una proposta di locazione immobiliare?

R: All’atto della presentazione della domanda di accesso il soggetto beneficiario, nel compilare l’allegato 4 Disponibilità immobili, che prevede anche la locazione, deve indicare un titolo di disponibilità dell’immobile. L’allegazione della documentazione probante dovrà avvenire all’atto della presentazione della proposta definitiva e non potrà essere costituita dalla proposta di locazione immobiliare.

Quesito 249 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

All’art. 5 comma 5, al punto c) e all’art. 6 comma 4 dell’Avviso sono riportati gli importi minimi e massimi degli investimenti di cui alla Tabella 4A (progetti di ricerca e sviluppo). Tali importi (minimo 400.000 € e massimo 7,5 milioni di euro) si intendono per il singolo soggetto beneficiario o per l’intero progetto di ricerca e sviluppo inserito nel Programma di Filiera?

R: Le soglie previste dall’art. 5 dell’Avviso si riferiscono ai singoli progetti presentati da ciascun Soggetto beneficiario. Si ricorda che qualora il programma contenga un unico progetto di ricerca e sviluppo, questo non potrà essere frazionato in più progetti per eludere i limiti tabellari.

Quesito 250 (Inserito in sezione 1 “Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari”)

Si chiede se può validamente assumere il ruolo di Soggetto Proponente una Srl i cui soci sono tutte persone fisiche e le cui quote sono detenute per il 52% da persone fisiche con qualifica di Imprenditore Agricolo Principale (IAP). Si specifica inoltre che, le aziende agricole ed agroindustriali che si qualificano quali Soggetti Beneficiari, sono - a loro volta - detenute dalla Srl e gestite - in parte - dagli IAP soci della Srl di cui sopra.

R: Si conferma che la Srl descritta può assumere il ruolo di Soggetto proponente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d). Quanto ai Soggetti beneficiari, si rimanda alla FAQ n. 35.

Quesito 251 (Inserito in sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

Nei progetti di ricerca e sviluppo (Tab 4A) è previsto che vi sia un soggetto che funge da Capofila dei soggetti che partecipano al progetto di R&S? Considerando che gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, nel caso vi siano più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, il contributo verrà erogato direttamente a ciascun organismo di ricerca o vi sarà un Capofila tra gli organismi di ricerca che riceverà tutto il contributo e lo erogherà agli altri organismi di ricerca coinvolti?

R: Rimandando alla FAQ n. 45, si rappresenta che gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza in relazione alle attività progettuali effettivamente svolte da ciascun soggetto per il tramite del Soggetto proponente. Si ricorda che qualora il programma contenga un unico progetto di ricerca e sviluppo, questo non potrà essere frazionato in più progetti per eludere i limiti tabellari.

Quesito 252 (Inserito in sezione 1 “Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari”)

Nel caso in cui il soggetto proponente di un Contratto di Filiera sia un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI), l'eventuale organismo di ricerca pubblico che partecipa al progetto di ricerca e sviluppo (Tab 4A) deve aderire all'ATI? È possibile, in alternativa all'ATI, che il soggetto proponente sia una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per poter includere gli organismi di ricerca pubblici?

R: L'organismo di ricerca pubblico che partecipa in qualità di Soggetto beneficiario diretto deve aderire all'ATI/ATS.

Quesito 253 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Tra i costi generali delle tabelle 1A e 2A sono compresi anche le voci come: onorari, spese notarili, consulenze, spese di istruttoria dell'eventuale finanziamento bancario e la valutazione delle garanzie da parte della Banca finanziatrice, le spese di istruttoria e le verifiche da parte del soggetto istruttore, spese per supporto tecnico in itinere per gli adempimenti di gestione, monitoraggio e rendicontazione, citate nell'allegato 6, art. 2.1 lettera g)?

R: Si conferma quanto descritto nel quesito.

Quesito 254 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

I costi generali (studi di fattibilità, direzione lavori, progettazioni ingegneristiche, ecc.) delle Tabelle 1A e 2A e i costi per la ricerca contrattuale e servizi di consulenza della Tabella 4A sono da considerarsi al pari degli interventi immateriali e quindi necessitano di tre preventivi in concorrenza, in fase di presentazione della proposta definitiva?

R: I costi generali sopra indicati, in quanto costi preliminari alla presentazione della domanda di agevolazione e vincolati ad una percentuale massima del 12%, non prevedono la presentazione dei tre preventivi in concorrenza.

Quesito 255 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

L'allegato 6 fissa il limite di spesa per l'acquisto del suolo fino ad un massimo del 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione e sue sistemazioni. Per “Intervento in questione e sue sistemazioni” si può intendere un immobile compreso di impianti, macchinari e attrezzature? Esempio: se un'azienda acquista il suolo per la costruzione di una cantina, il 10% dev'essere calcolato solo sulla parte delle opere murarie oppure sul totale dell'intervento (comprendendo dunque anche i macchinari, gli impianti e le attrezzature funzionali alla cantina)?

R: Premesso che i macchinari, gli impianti e le attrezzature, ai fini della concessione dell'agevolazione, devono essere “nuovi di fabbrica”, si rimanda alla FAQ n. 130 per la metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione del massimale del 10% previsto sull'acquisto del suolo aziendale.

Quesito 256 (Inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Gli importi massimi e minimi di spesa per intervento, riportati nelle tabelle dell'Art. 6, devono essere calcolati per tabella, per UTE o per Regione?

Esempio: un'azienda ha due UTE, una in Veneto e una in Sicilia, ed intende investire nella Tabella 2A “Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli” come di seguito:

- Impianto imbottigliamento: 300.000 € nell'UTE Veneto

- Impianto imbottigliamento: 300.000€ nell'UTE Sicilia

Totale Tabella 2A: 600.000 €

Si chiede conferma che l'azienda portata ad esempio soddisfi l'importo minimo previsto dal bando di 400.000 € e possa dunque essere considerata ammissibile.

R: Si conferma la correttezza dell'interpretazione fornita.

Quesito 257 (Inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Per quanto riguarda l'adesione da parte del Soggetto Beneficiario ad un ulteriore sistema di certificazione volontaria, la certificazione “B Corporation” (o “B Corp”) e le certificazioni

“Qualità Vegetariana®” e “Qualità Vegetariana® e Vegan” possono essere considerate coerenti con le finalità del bando?

R: Si rimanda alla FAQ n. 147.

Quesito 258 (Inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

La tabella sui requisiti specifici a pag. 20 dell’Avviso pone come criterio di valutazione “adeguatezza e coerenza dei requisiti specifici posseduti dal soggetto beneficiario (rispetto alla specifica attività prevista dal programma)”. Questo significa che se un’azienda inserisce investimenti nella tabella 1A deve avere una certificazione riferita alla produzione primaria, mentre se inserisce investimenti nella Tabella 2A deve avere una certificazione riferita alla parte di trasformazione? O è sufficiente che sia in possesso di una certificazione indipendentemente dalle tabelle in cui inserisce investimenti?

R: Rimandando alle FAQ n. 60, 146 e 179, si specifica che la certificazione deve essere coerente con l’investimento proposto.

Quesito 259 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Nel caso di una filiera che sia monopolista in Italia in relazione ad una specifica Materia Prima Agricola, intesa come prodotto della produzione primaria, e che questo prodotto sia oggetto di certificazioni di qualità, è possibile operare un’attività di promozione in cui il marchio (commerciale) del prodotto sia visibile? In pratica essendo la cooperativa di trasformazione che detiene il marchio, riconosciuta come OP, monopolista a livello nazionale, si garantisce l’accesso del beneficio a tutti i produttori della materia prima identificata, e non è pertinente l’esclusione del marchio, che di fatto raggruppa tutti i produttori sul territorio nazionale.

R: Si rappresenta che, ai sensi del Regime di aiuti SA 42821 punto 61), le azioni di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali e le campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio dovranno essere incentrate su prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto 282 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 e dovranno essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione, senza fare riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a una particolare origine.

Quesito 260 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

È possibile per una filiera afferente ad una cooperativa, in cui parte dei produttori siano già certificati per un prodotto a marchio, finanziare la consulenza per ampliare la partecipazione a tale certificazione tra i soci?

R: Sì, a valere sulla tabella 3A dell’Allegato A sono agevolabili i costi per le ricerche di mercato, l’ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità.

Quesito 261 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

In relazione alle tabelle 1A e 2A, alla voce “Acquisizione di beni immobili” è possibile riferire anche gli impianti tecnologici annessi all’immobile principale? (esempio: concimaie, vasche per liquame, silos con annessi impianti di movimentazione, ecc)

R: Ai sensi del paragrafo 2.1, lett, c) dell’Allegato 6 “Spese ammissibili” l’acquisto di un bene immobile è ammissibile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza.

Quesito 262 (Inserito in sezione 1 “Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari”)

Sono ammissibili come soggetti beneficiari, aziende di contoterzismo, che effettuano lavorazioni nelle aziende agricole della filiera?

R: Fermo restando i requisiti di cui all’articolo 3, comma 2 dell’Avviso che il Soggetto beneficiario deve possedere all’atto di presentazione della domanda, l’appartenenza al settore agricolo e/o agroalimentare deve essere riconosciuta attraverso il codice ATECO dell’attività primaria. Inoltre, ai sensi dell’art.5 comma 8 dell’Avviso, gli interventi devono riguardare i prodotti compresi nell’Allegato I TFUE; per i prodotti agroalimentari non compresi nel suddetto Allegato I, sono ammessi aiuti in esenzione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014, di cui alla Tabella 5A, dell’allegato A al Decreto. Qualora detta impresa non abbia i requisiti di cui sopra, in quanto fornitrice di servizi verso potenziali soggetti beneficiari diretti, può configurarsi quale soggetto indiretto e, a tal fine, essere ricompresa nell’Accordo di filiera.

Quesito 263 (Inserito in sezione 1 “Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari”)

Posto che l’art.5 n.3 lettera c del D.M. 22 Dicembre 2021, dispone che: ...”sono soggetti beneficiari le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente....”, si chiede se questa condizione deve essere posseduta da tutti i soggetti del contratto di filiera o soltanto per quota parte (51%) nella totalità dei soggetti che hanno sottoscritto il contratto di filiera. Nel caso di specie i produttori base sono imprenditori agricoli o cooperative agricole ma la società scrivente in qualità di impresa commerciale addetta alla distribuzione finale di prodotti agroalimentari non possiede oltre il 51% di capitale sociale come imprenditore agricolo, o cooperative agricola. Possiamo comunque far parte del contratto di filiera come beneficiari?

R: Ciascun Soggetto beneficiario diretto deve rientrare in una delle categorie di cui all’articolo 3, comma 2 dell’Avviso. La società commerciale che non opera in ambito agroalimentare (sul punto, si veda la FAQ n. 62) per essere soggetto beneficiario diretto deve rientrare nella categoria di cui al citato comma, lett.c).

Quesito 264 (Inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Tra i soggetti Beneficiari del Contratto di Filiera risultano eleggibili i Consorzi di Tutela e gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza che, per loro natura, non rivestono alcun ruolo

in ambito produttivo o di trasformazione all'interno della filiera. Si chiede se, anche per questa tipologia di soggetti beneficiari, si procederà alla verifica del punteggio relativo all'ambito di valutazione "3 requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari" con particolare riferimento ai parametri legati al possesso delle certificazioni che sono per lo più riferibili ai segmenti produttivi e di trasformazione e non avrebbero significato per un consorzio di tutela o un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza (facendo un esempio pratico non potrà mai esistere un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza biologico o che aderisce a SQNPI o che aderisca all'etichettatura volontaria).

R: I parametri sopra richiamati sono da riferirsi indistintamente a tutti i potenziali Soggetti beneficiari. A titolo esemplificativo, un Consorzio di Tutela o un organismo di ricerca possono essere in possesso di certificazioni volontarie.

Quesito 265 (Inserito in sezione 6 "Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti")

Il punteggio dell'ambito "3 Requisiti specifici posseduti dai Soggetti Beneficiari" comprende al suo interno il punteggio di 5 punti (che da solo raggiungerebbe il minimo previsto dall'ambito) per Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad uno dei seguenti sistemi di qualificazione del prodotto:

- *Certificazione biologica,*
- *Sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI)*
- *Etichettatura volontaria (Indicazioni nutrizionali e sulla salute ai sensi del Reg. (UE) 1924/2006).*

In una filiera zootecnica di una DOP del prosciutto, gli allevatori che non fanno Biologico hanno la possibilità di scegliere un'altra certificazione equivalente a SQNPI per il settore zootecnico? In particolare l'adesione a SQNZ viene equiparata a SQNPI?

R: Si rimanda alla FAQ n. 147.

Quesito 266 (Inserito in sezione 3 "Interventi e spese ammissibili")

Si chiede conferma che un'impresa agricola di produzione primaria o impresa di trasformazione o un consorzio di tutela che presentino, quali beneficiari diretti, investimenti in tab. 4A avvalendosi della consulenza degli enti/organismi di ricerca, che risulteranno quindi essere beneficiari indiretti, possa inserire tra le spese ammissibili i costi del proprio personale tecnico dipendente per le ore impiegate nel progetto di ricerca.

R: Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014, comma 5, gli aiuti a valere sulla tabella 4A sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori. Pertanto, fermo restando l'ammissibilità delle spese indicate, ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato 6 " Spese Ammissibili", si rappresenta che le stesse possono essere riconosciute solo all'organismo di ricerca che potrà essere o soggetto beneficiario diretto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. d) dell'Avviso, o soggetto beneficiario indiretto per il tramite di una PMI o Grande impresa. In ogni caso, per ulteriori elementi, si rimanda alla FAQ n. 45.

Quesito 267 (Inserito in sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

All’art. 7 comma 2 punto c. recita come segue: dichiarazione di ciascun Soggetto beneficiario relativa alla propria solidità economico-finanziaria (Allegato 8). Nel caso in cui l’agevolazione richiesta preveda almeno una quota di Finanziamento agevolato, l’attestazione è resa dalla Banca finanziatrice e include la disponibilità della stessa a concedere un Finanziamento bancario per la copertura finanziaria degli interventi previsti oggetto della richiesta di agevolazioni; Ma l’allegato 8 altro non altro è che il “MODELLO ATTESTAZIONE DELLA BANCA FINANZIATRICE”, quindi, nel caso in cui il Soggetto beneficiario non preveda una qualunque quota di finanziamento agevolato, se e che tipo di dichiarazione deve rilasciare in sostituzione dell’Allegato 8?

R: Si rimanda alle FAQ n. 25 e 180.

Quesito 268 (Inserito in sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Sempre all’art. 7 comma 2 punto d. recita come segue: dichiarazione di ciascun Soggetto beneficiario, predisposta secondo lo schema di cui all’Allegato n. 4, relativa alla disponibilità degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il Progetto, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, affitto, da opzioni di acquisto, da concessioni demaniali, dà atto formale di assegnazione, nel caso di aree rientranti in agglomerati industriali ovvero di aree comunali attrezzate; Nel caso in cui il progetto dovesse prevedere l’acquisto di un terreno edificabile o di un immobile esistente da adeguare alle normative vigenti, quale dichiarazione deve produrre il Soggetto beneficiario, visto che non è proprietario del bene ma futuro acquirente?

R: Tra gli idonei titoli di disponibilità degli immobili si rappresenta che, per la fattispecie descritta, potrebbe essere indicata l’opzione di acquisto che deve contenere tutti gli elementi propri della compravendita a cui si aggiunge la clausola relativa alla durata dell’opzione di acquisto. L’atto deve essere sottoscritto per atto pubblico notarile.

Quesito 269 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

L’Allegato 6. Relativo alle spese ammissibili, al proprio interno, all’allegato A alla “Tabella 2 A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli”, nella parte descrittiva l’ultima frase è tronca: “Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel”. Stabiliti in quale regolamento, decreto, legge?

R: Nelle more di una sostituzione del citato allegato, si riporta di seguito il testo mancante: “Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione previsto da tale regolamento. Gli aiuti individuali con costi ammissibili superiori a 25 milioni di euro o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di euro sono appositamente notificati alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere rimborsati”.

Quesito 270 (Inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

L'Allegato 6. Relativo alle spese ammissibili, al proprio interno, all'allegato A anche alla “Tabella 3A: Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli”, l'ultima frase non è stata terminata.

R: Nelle more di una sostituzione del citato allegato, si riporta di seguito il testo mancante: *“l'attività di promozione deve essere destinata a informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti agricoli (ad esempio mediante l'organizzazione di concorsi, la partecipazione a fiere commerciali e ad attività di pubbliche relazioni, la divulgazione di conoscenze scientifiche, o mediante pubblicazioni contenenti dati fattuali) oppure a incoraggiare gli operatori economici o i consumatori ad acquistare il prodotto agricolo in questione mediante campagne promozionali. La campagna promozionale deve essere incentrata su prodotti coperti dai regimi di qualità o deve essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione. La campagna promozionale deve rispettare il regolamento (UE) n. 1169/2011 e, se del caso, le norme specifiche in materia di etichettatura. Le campagne promozionali con una dotazione annuale superiore a 5 milioni di euro devono essere notificate individualmente”.*

Quesito 271 (Inserito in sezione 1 “Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari”)

Si chiede se, nel caso il Soggetto Proponente sia un ATI, i soggetti sottoscrittori dell'ATI debbano essere tutti i soggetti beneficiari o se è validamente costituita l'ATI e rispetta i requisiti di ammissibilità, anche nell'ipotesi che l'ATI venga costituita dalle sole aziende agricole e/o agroindustriali e non anche dagli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza che percepiranno contributo (soggetti beneficiari). Ovviamente, gli organismi di ricerca sottoscriveranno l'Accordo di Filiera e la propria scheda sintetica del Progetto.

R: Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'Avviso, nell'ipotesi in cui il soggetto proponente sia una ATI, l'associazione deve essere composta da tutti i Soggetti beneficiari diretti. Si veda, inoltre, la FAQ n. 252.

Quesito 272 (Inserito in sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

Si chiede se sono rispettate le condizioni poste dall'Art. 4, comma 5 lettera f dell'Avviso (non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di edilizia e urbanistica ...) se il soggetto beneficiario (Ditta Individuale – Azienda agricola connessa alla produzione agricola primaria) ha acquistato un'azienda nella quale insistono fabbricati edificati abusivamente dalla vecchia proprietà e, attualmente, in fase di sanatoria, dato che l'illecito non è stato commesso dall'attuale proprietario che intende presentare un progetto in partenariato. Inoltre, sempre in merito, si chiede se il tecnico abilitato può validamente rendere la dichiarazione che “il suolo e gli immobili interessati dal Progetto sono rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso” prevista all'art. 7, comma 2, lettera e.

R: La dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 5 , lett. f) deve essere resa quale requisito soggettivo da parte del Soggetto beneficiario. Il tecnico abilitato rende, sotto la propria responsabilità, la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2 , lett. e), che attiene invece ad un requisito oggettivo dell'intervento.